



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 10/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 93/2021 depositato il 28/06/2021

proposto da

Ricorrente_1 Amministratore Dott. Nominativo_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - S.r.l. - 02478610583

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12184061 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 52 co. 5 Legge 18.6.2009, n. 69 (secondo cui "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi") impone un'applicazione più rigorosa dell'art. 36 co. 2 d.lgs. 3 1.12.1992, n. 546, il quale dispone che la sentenza deve contenere "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.".

Parte ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento sostenendo la carenza sia dei requisiti oggettivi che di quelli soggettivi dell'imposta, ed inoltre la carenza di potere accertativo in capo ad ICA attesa l'abrogazione del D. L.vo 507/93. In particolare affermava che il cartello fosse solo una indicazione dell'ubicazione degli esercizi allocati nel centro commerciale, e non un veicolo pubblicitario, oltre che avere una superficie minore dei 5 metri quadri. Chiedeva accogliersi il ricorso ed annullare l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.

Resisteva ICA – con atto ritualmente e tempestivamente depositato – affermando innanzi tutto che il Decreto ritenuto abrogato in realtà aveva vigenza fino al 31.12.2021, e dunque che sussistesse la capacità impositiva. Affermava inoltre sussistente il presupposto di imposta in quanto il cartello riportava tutti i "loghi" delle aziende ubicate nell'ambito commerciale denominato "Ricorrente_1", e dunque che fosse un chiaro veicolo pubblicitario per ciascun esercizio ivi allocato. Quanto alle dimensioni dei cartelli sosteneva l'importanza delle misure complessive indipendentemente dai messaggi in esso contenuti. Chiedeva respingersi il ricorso con carico di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie non può non osservarsi che, se pur esistesse un messaggio pubblicitario all'interno dei cartelli indicatori ubicati all'interno del Ricorrente_1 di Trento, non può non riconoscersi che il messaggio pubblicitario sarebbe da ricondurre ai singoli esercizi commerciali pubblicizzati, e non al "titolare del condominio", ovvero al proprietario dello stesso, all'interno del quale sono ubicate le attività commerciali.

Orbene ritiene la Commissione che l'imposta non possa essere addebitata al ricorrente, al di là delle osservazioni critiche mosse dallo stesso.

La Commissione ritiene dunque di accogliere il ricorso e di annullare l'avviso di accertamento impugnato. Le spese vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese integralmente compensate.

Così deciso in Trento il 10.10.2022